



**REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ACCADEMIE STATALI DI BELLE ARTI**

*(Regolamento approvato dalla prima Assemblea della Conferenza il 21 marzo 2013.
Testo coordinato con le modificazioni approvate dall'Assemblea il 9 luglio 2020)*

La Conferenza è stata costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 90 del 6 febbraio 2013 e integrata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 801 del 12 ottobre 2017.

La Conferenza, dopo alcuni anni d'inattività, è stata ricostituita dall'Assemblea dei Presidenti convocata dal Ministro il 9 luglio 2020.

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ACCADEMIE STATALI DI BELLE ARTI

Art. 1.

(Costituzione della Conferenza)

1. La Conferenza dei Presidenti delle Accademie statali di belle arti, d'ora in poi indicata come «Conferenza», è costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'ora in poi indicato come «Ministero», sulla base del decreto ministeriale n. 90 del 6 febbraio 2013.

2. Fanno parte della Conferenza, per la durata del loro mandato, i presidenti delle accademie statali di belle arti, d'ora in poi indicate come «Accademie». L'elenco delle accademie statali di belle arti al momento della costituzione della Conferenza è contenuto nella tabella 1 allegata al presente regolamento. La tabella sarà automaticamente aggiornata nel caso di istituzione o cessazione di accademie statali di belle arti.

3. La Conferenza opera presso la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica del Ministero ricevendone supporto logistico e tecnico per i suoi lavori.

Art. 2.

(Obiettivi della Conferenza)

1. Sono finalità della Conferenza:

a) rappresentare e valorizzare in ogni sede il sistema nazionale delle Accademie, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuna accademia;

b) valorizzare e potenziare il modello italiano dell'alta formazione artistica salvaguardandone le specificità culturali e organizzative in linea con una grande tradizione storica;

c) favorire occasioni di confronto e di collaborazione tra le accademie statali di belle arti e le altre istituzioni statali e non statali del sistema dell'alta formazione artistica e musicale;

d) contribuire allo sviluppo di un sistema nazionale unitario e integrato della formazione post-secondaria che comprenda, insieme alle Accademie, sia le altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale sia le università, favorendo la massima collaborazione e permeabilità tra le diverse istituzioni nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuna;

e) contribuire allo sviluppo di un sistema europeo per l'alta formazione artistica e per la ricerca, la sperimentazione e la produzione in campo artistico, nonché all'ampliamento delle collaborazioni internazionali nel settore artistico con le accademie e le università di tutti i paesi del mondo;

f) elaborare pareri e proposte in materia di alta formazione artistica, di ricerca, sperimentazione e produzione in campo artistico, nonché in ogni altra materia di interesse delle Accademie;

g) ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni nelle questioni di interesse comune per le Accademie;

h) promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema italiano dell'alta formazione artistica.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono svolte in costante collegamento con la Conferenza dei Direttori delle Accademie e in stabile rapporto istituzionale con la Conferenza dei Presidenti dei Conservatori, nel pieno rispetto dell'autonomia e delle prerogative di ciascuna conferenza. Su temi specifici di comune interesse la Conferenza potrà stabilire rapporti di consultazione con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Conferenza può stipulare accordi con enti, istituzioni o soggetti pubblici o privati per realizzare iniziative specifiche, purché senza fini di lucro.

4. La Conferenza approva ogni due anni una Relazione sullo stato delle Accademie italiane e la diffonde secondo modalità definite dall'Assemblea.

Art. 3. (Organi)

1. Sono organi della Conferenza:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) la Giunta.

2. Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di componente della Giunta hanno durata biennale e nessuna può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

3. La cessazione per qualunque ragione dall'ufficio di presidente di accademia determina la decadenza dall'eventuale carica ricoperta nella Conferenza.

4. Le cariche di Presidente e di componente della Giunta sono elettive. Le relative elezioni si tengono, di norma, all'inizio dell'anno accademico con immediata entrata in carica dei nuovi eletti.

Art. 4. (Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti i presidenti delle accademie statali di belle arti. Nel caso di impossibilità di partecipare ad una seduta dell'Assemblea un presidente di accademia può delegare in sua sostituzione il vice-presidente (se esistente) o un altro membro del consiglio di amministrazione, o un altro presidente di accademia statale, o un docente della propria accademia. Il delegato partecipa alla discussione e alla votazione delle deliberazioni ma non può partecipare alle votazioni per le elezioni delle cariche della Conferenza.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente per posta elettronica con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre giorni. La convocazione riporta la data, l'ora e il luogo della riunione, sia per la prima sia per la seconda convocazione, da tenersi di norma il giorno successivo alla prima, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno¹.

2-bis. L'Assemblea si riunisce di norma presso il Ministero dell'università e della ricerca o nella sede di una delle Accademie. È altresì consentito, in base a esigenze motivate, lo svolgimento delle riunioni mediante collegamento telematico in videoconferenza. In tal caso spetta al Presidente verificare l'identità dei partecipanti².

3. L'Assemblea è convocata di norma quattro volte l'anno secondo un calendario prestabilito e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno cinque componenti. Il Presidente che non ottemperi alla richiesta entro dieci giorni decade dalla carica.

4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, detratti dal computo gli assenti giustificati. In seconda convocazione, ad eccezione delle sedute convocate per l'elezione del Presidente e della Giunta a norma degli articoli 5 e 6, per la validità è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti³.

5. Le votazioni sulle deliberazioni avvengono per alzata di mano e ogni componente dell'Assemblea ha diritto a un voto. Si procede per scrutinio segreto solo se ne fanno richiesta almeno cinque dei presenti.

6. Sono compiti dell'Assemblea:

a) eleggere il Presidente e i componenti della Giunta;

b) approvare il regolamento della Conferenza e le sue modifiche;

c) approvare la relazione biennale di cui all'articolo 2, comma 4;

d) deliberare il piano annuale delle attività della Conferenza;

e) approvare i pareri e le proposte della Conferenza, nonché la stipula di accordi con enti, istituzioni o soggetti esterni;

f) accettare eventuali contributi finanziari per l'attività della Conferenza e deliberare sulle modalità della loro utilizzazione, fermo restando che la Conferenza non può svolgere alcuna attività di carattere economico;

g) deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Presidente.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Quando si procede all'elezione del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal presidente presente con la maggiore anzianità nell'ufficio. In caso di parità prevale l'anzianità anagrafica.

¹ Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

² Comma aggiunto con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

³ Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

8. Nel caso di cessazione o decadenza del Presidente per qualunque motivo, l'Assemblea è convocata entro i successivi trenta giorni dal Vice Presidente o, in mancanza, dal decano della Conferenza⁴.

9. Al fine di favorire la massima reciproca conoscenza tra le realtà delle diverse accademie italiane, l'Assemblea può stabilire un calendario di riunioni da tenersi presso sedi di accademie sulla base di un criterio di rotazione.

10. Di ciascuna seduta dell'Assemblea è redatto processo verbale. Le funzioni di Segretario estensore del processo verbale sono svolte da un Direttore amministrativo di Accademia di belle arti, designato preventivamente dal Presidente. Al Segretario, per lo svolgimento dell'incarico, non spettano indennità⁵.

11. Le spese per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea sono a carico dell'Accademia di appartenenza.

12. Su specifici argomenti o problemi l'Assemblea può nominare al suo interno commissioni o gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, propositive o consultive.

13. Nel caso in cui lo richieda la tipologia degli argomenti in discussione, il Presidente può invitare esperti esterni a partecipare alla seduta dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 5.

(Presidente e Vice-Presidente)

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea. Ogni votante può esprimere un'unica preferenza. In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea; in seconda votazione a maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea. Nel caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due presidenti maggiormente votati nella seconda votazione. Nel caso in cui un unico presidente abbia ricevuto voti validi nella seconda votazione, questi risulta eletto. I turni di votazione si svolgono nella medesima seduta dell'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'Assemblea stessa. È consentita l'elezione per acclamazione unanime dei presenti finché il Presidente non abbia dichiarato aperta la prima votazione⁶.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta;

b) ha la rappresentanza esterna della Conferenza,

c) in collaborazione con la Giunta determina le strategie della Conferenza e ne stabilisce gli indirizzi di attività;

d) sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e della Giunta;

e) elabora, in collaborazione con la Giunta, la relazione biennale di cui all'articolo 2, comma 4, e il piano annuale di cui all'articolo 4, comma 6, lettera d), e li presenta all'approvazione dell'Assemblea;

f) provvede, in caso di necessità e urgenza, a deliberare in luogo dell'Assemblea o della Giunta; tali delibere sono sottoposte a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Giunta.

⁴ Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

⁵ Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

⁶ Periodo aggiunto con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

4. Nel caso in cui l'elezione del Presidente avvenga oltre tre mesi dopo l'inizio dell'anno accademico, il suo mandato biennale è prorogato fino all'inizio dell'anno accademico successivo al fine di riallineare l'elezione del successivo Presidente con l'inizio dell'anno accademico.

5. Il Vice-Presidente è designato dal Presidente all'interno della Giunta e decade insieme alla Giunta.

6. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nei casi di impedimento o assenza.

Art. 6. (Giunta)

1. La Giunta è formata dal Presidente e da sei componenti dell'Assemblea. L'elezione dei sei componenti è effettuata con unica votazione a scrutinio segreto, immediatamente dopo l'elezione del Presidente. Ogni componente dell'Assemblea esprime il voto scrivendo non più di due nomi sulla scheda. Sono eletti, nell'ordine, i componenti che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato il cui mandato di Presidente di Accademia sia più vicino alla scadenza⁷.

2. La Giunta decade insieme al Presidente, ovvero quando per qualunque ragione il numero dei suoi componenti diventi inferiore a quattro⁸. Nel caso in cui la Giunta venga eletta oltre tre mesi dopo l'inizio dell'anno accademico, il suo mandato biennale è prorogato sino all'inizio dell'anno accademico successivo al fine di riallineare i mandati all'inizio dell'anno accademico.

3. La Giunta si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno con convocazione per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche con opportune modalità telematiche.

4. Sono compiti della Giunta:

a) coadiuvare il Presidente in tutte le sue attività, in particolare per stabilire le strategie e gli indirizzi di attività della Conferenza;

b) istruire i problemi e le delibere da portare all'esame dell'Assemblea;

c) svolgere tutte le pratiche di ordinaria amministrazione di competenza della Conferenza;

d) provvedere, in caso di necessità e urgenza, a deliberare in luogo dell'Assemblea; tali delibere sono sottoposte a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea.

5. Le spese per la partecipazione alle riunioni della Giunta sono a carico dell'Accademia di appartenenza.

6. La Giunta può affidare il compito di studiare o istruire specifici argomenti a singoli componenti della Conferenza, ovvero a commissioni o gruppi di lavoro costituiti all'interno della Conferenza, ovvero ancora a esperti esterni purché senza oneri per la Conferenza.

⁷ Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

⁸ Periodo modificato con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

7. Nel caso in cui lo richieda la tipologia degli argomenti in discussione, il Presidente può invitare esperti esterni a partecipare alla riunione della Giunta, senza diritto di voto. La partecipazione avviene senza oneri per la Conferenza.

Art. 7.

(Comunicazione e trasparenza)

1. La Conferenza impronta i suoi lavori ai principi della comunicazione pubblica e della trasparenza amministrativa.

2. La Conferenza cura in particolare che sia data la più ampia informazione sulle sue attività, anche mediante un apposito sito *web* in cui vengono pubblicati i verbali completi delle sedute dell'Assemblea, nonché ogni altro atto rilevante della Conferenza.

Art. 8.

(Modifiche di regolamento)

1. Le modifiche del presente regolamento sono approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. Il testo delle proposte di modifica deve essere inviato per posta elettronica a tutti i componenti della Conferenza almeno quindici giorni prima della data della seduta dell'Assemblea. Alla convocazione della seduta dell'Assemblea devono essere allegate anche tutte le proposte di emendamento pervenute dai componenti della Conferenza.

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. La prima seduta della Conferenza è convocata e presieduta dal presidente del gruppo di lavoro dei presidenti delle accademie, nominato con decreto ministeriale n. 119 del 4 luglio 2012, e procede innanzitutto all'approvazione del regolamento della Conferenza e all'elezione del Presidente. Eletto il Presidente, questi assume la presidenza dell'Assemblea per procedere all'elezione della Giunta. Con la designazione del Vice-Presidente e quindi con il completamento dei suoi organi la Conferenza è regolarmente costituita e inizia la sua attività.

2. Il mandato del Presidente e della Giunta eletti nella prima seduta scade alla fine del secondo anno accademico successivo a quello dell'elezione.

Art. 9-bis⁹.

(Disposizione temporanea)

1. Per la durata dello stato di emergenza per rischio sanitario, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, e delle sue eventuali proroghe, la Conferenza opera con modalità a distanza e svolge le proprie assemblee e riunioni mediante collegamento telematico in videoconferenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, verificare l'identità dei partecipanti.

⁹ Articolo aggiunto con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020.

2. Nel periodo indicato al comma 1 del presente articolo, l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta, in deroga agli articoli 5 e 6, è effettuata con votazione palese. È consentita l'elezione per acclamazione.

3. La Giunta eletta ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 1, è composta da sei componenti dell'Assemblea oltre al Presidente. L'elenco di sei componenti dell'Assemblea che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte della Giunta è predisposto dal Presidente, che promuove le intese necessarie per l'elaborazione di una proposta condivisa. Sull'elenco proposto dal Presidente l'Assemblea delibera con unica votazione ai sensi del comma 2.

4. Le funzioni di Segretario, compresa la redazione del processo verbale, sono svolte da un Direttore amministrativo di Accademia di belle arti designato preventivamente dal Presidente. Al Segretario, per lo svolgimento dell'incarico, non spettano indennità.

ACCADEMIE STATALI DI BELLE ARTI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI di BARI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di BOLOGNA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di CARRARA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di CATANIA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di CATANZARO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di FIRENZE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di FOGGIA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di FROSINONE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI dell'AQUILA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di LECCE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di MACERATA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di MILANO «Brera»
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di NAPOLI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di PALERMO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di REGGIO CALABRIA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di ROMA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di SASSARI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di TORINO «Albertina»
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di URBINO (Pesaro)
ACCADEMIA DI BELLE ARTI di VENEZIA
ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA «SILVIO D'AMICO»¹⁰

¹⁰ Voce aggiunta con deliberazione dell'Assemblea del 9 luglio 2020: «La tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del Regolamento è aggiornata includendo l'Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico"». La composizione della Conferenza era stata così integrata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 801 del 12 ottobre 2017.